

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3553-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MONTICONE)

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la
tutela dell'arte organaria

d'iniziativa del senatore BRIGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 3553, che giunge all'esame dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, è stato approvato all'unanimità dalla 7^a Commissione. Esso, pur riguardando un settore apparentemente limitato del nostro patrimonio culturale, artistico e musicale, quello degli organi di interesse storico e artistico, in realtà è diretto a salvaguardare (attraverso opportuna opera di restauro) beni culturali che si radicano nella storia civile e religiosa del popolo italiano e che mantengono una funzione viva nelle nostre comunità territoriali. L'Italia è una delle terre di origine e di straordinario sviluppo dell'arte organaria, che dal Trecento ad oggi, con costante vivacità di soluzioni artistiche presso botteghe di prestigio internazionale, ha accompagnato e segnato la cultura dotta e quella popolare del nostro Paese. In certo senso la musica d'organo, soprattutto nell'età della Controriforma e del risveglio delle comunità cattoliche anche a livello popolare, ha costituito una sorta di predicazione e di identificazione liturgica della parte meno istruita del popolo credente, analoga alla «Bibbia dei poveri» dei mosaici e delle pitture medievali. L'uso liturgico, tuttavia, lungi dal costringere ad un livello di scarso valore artistico l'opera degli organari, li ha spinti a farsi maestri del proprio tempo sia affinando le tecniche musicali, sia costruendo opere paragonabili con piena dignità a quelle scultoree, architettoniche, pittoriche e dell'ornato coeve. Spesso gli organi delle nostre chiese sono autentici capolavori, anche se si tratta di piccoli strumenti ad una sola tastiera di legno ed osso, conservati in cappelle campestri o di montagna. Una parte poi non indifferente della grande musica, specie dal Settecento ad oggi, ha trovato in questo tipo di

strumenti espressione di primaria importanza.

L'arte organaria italiana si è andata via via maggiormente distinguendo da altre scuole europee, come ha bene illustrato in sede di Commissione il proponente del disegno di legge, senatore Brignone, per avere utilizzato la sua unica tastiera ottenendone però una sonorità ed un timbro che rendono tipico il «ripieno italiano». In epoca romantica furono aggiunte tastiere e fu modificato l'uso delle canne per seguire l'indirizzo musicale allora più attento all'orchestra.

Fino al nostro secolo gli organari italiani hanno prodotto opere di raffinata fattura, adatte anche ad interpretare nella musica sacra lo spirito contemporaneo. Si può dire che la musica d'organo rappresenta un valido filo conduttore di continuità e di novità nell'evolvere della liturgia e della vita del cattolicesimo italiano, nel rispetto delle acquisizioni storiche e tenendo alto il livello della complessa arte ad essa connessa.

Ora purtroppo una parte degli organi di interesse storico ed artistico rischia di deperire, ovvero di essere modificata per l'uso corrente, senza rispetto per i caratteri originali e per quelli storici.

Il testo all'esame dell'Assemblea intende quindi contribuire ad una ricognizione del patrimonio organario, alla individuazione degli strumenti bisognosi di restauro ed alla parziale copertura delle spese occorrenti. In esso si definisce con chiarezza l'organo di interesse storico-artistico, si istituisce una commissione di esperti, si stanziava un contributo di lire 3.500 milioni annue per i restauri e si indicano criteri e modalità dell'azione di restauro. È però necessario che i restauri siano condotti in modo appropriato, avendo come scopo prioritario il ri-

pristino delle originarie caratteristiche strutturali, foniche, di intonazione e di temperamento degli organi medesimi, con metodo filologico, rispettando eventuali successive modifiche che non abbiano alterato il valore artistico dello strumento e ciò prevede l'articolo 3, comma 1, del testo. È altrettanto necessario che per ogni intervento sia redatta, secondo criteri precisi, una documentazione tecnica e fotografica allo scopo di costituire un archivio e su ciò dispone il comma 3 dello stesso articolo.

Il disegno di legge prevede quindi al medesimo articolo un rimborso al proprietario o al committente del 20 per cento per ogni intervento di restauro documentato e pone a carico del Ministero per i beni e le attività culturali la documentazione degli interventi stessi. Istituisce inoltre presso il Ministero una commissione di esperti, presieduta da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico del Consiglio per i beni culturali e ambientali e costituita da un soprintendente, un professore d'organo nei conservatori di Stato, un rappresentante delle Associazioni italiane degli organari legalmente costituite ed un esperto in organaria designato dall'Ufficio dei beni culturali ec-

clesiastici della Conferenza episcopale italiana.

Ovviamente le Soprintendenze avranno il compito di vigilare sulle modalità dei restauri e di riferire annualmente alla Commissione.

Infine viene demandato al Ministro (articolo 3, comma 2) di emanare, su proposta della Commissione, un regolamento o codice deontologico per le operazioni di restauro, affinché gli organi antichi italiani possano essere restituiti alla comunità nello splendore delle loro caratteristiche autentiche.

La somma messa a disposizione, pur non risolvendo il problema della conservazione e del restauro, consentirà interventi qualificati per oltre un centinaio di organi ogni anno, restituendo così alla cultura italiana un bene prezioso, utile anche all'accrescimento della sensibilità artistica e culturale dei cittadini.

Confido pertanto che l'Assemblea voglia approvare il disegno di legge, nel testo predisposto in sede referente, con lo stesso ampio e convinto consenso già manifestato dalla Commissione.

MONTICONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

sul disegno di legge e su emendamenti

22 giugno 1999

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato alla eliminazione delle disposizioni che definiscono in modo puntuale le caratteristiche dei beni di cui si propone la valorizzazione, nonchè di quelle relative all'istituzione di un'apposita Commissione. Ritiene più congruo, infatti, rimettere quest'attività di valorizzazione all'autonoma valutazione delle competenti sovrintendenze.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge e su emendamenti

13 luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 2.6, 3.6, 3.1 (ulteriore nuovo testo) - che deve comunque essere riformulato prevedendo il 20 per cento quale limite massimo per il rimborso - e 5.1 (nuovo testo) e che la decorrenza del provvedimento sia prevista al 1° gennaio 2000. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.1 e 5.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BRIGNONE

Art. 1.

1. È riconosciuto «organo antico avente valore artistico» ai fini della presente legge uno strumento di autore non più vivente, costruito entro il termine del secolo XIX e corrispondente alle caratteristiche definite dalla Commissione di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. È istituita, presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la Commissione nazionale permanente per la tutela del patrimonio organario antico, di seguito denominata «Commissione». Ne fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali, che lo presiede, un organologo, un organista-maestro di cappella, un professore d'organo nei conservatori di Stato, un rappresentante delle associazioni italiane degli organari.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. È riconosciuto «organo antico avente valore artistico» ai fini della presente legge uno strumento di autore non più vivente, costruito **da almeno cinquanta anni** e corrispondente alle caratteristiche definite dalla Commissione di cui all'articolo 2.

2. Gli organi antichi di cui al comma 1 sono compresi tra le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. È istituita, presso il Ministero per i beni e le **attività** culturali, la Commissione nazionale permanente per la tutela del patrimonio organario antico **avente valore artistico**, di seguito denominata «Commissione». Ne fanno parte **un rappresentante del competente comitato tecnico-scientifico del Consiglio per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che la presiede, un soprintendente**, un professore d'organo nei conservatori di Stato, un rappresentante delle associazioni italiane degli organari **legalmente costituite, un esperto in organaria designato dall'Ufficio dei beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana. Fino alla costituzione del predetto comitato tecnico-scientifico, la Commissione è presieduta da un componente del comitato di settore per i beni artistici e storici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 7 del decreto del**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. La Commissione:

a) definisce i criteri di attribuzione della qualifica di «organo antico avente valore artistico»;

b) attribuisce la qualifica di cui alla lettera a) agli organi in possesso dei requisiti richiesti;

c) cura, avvalendosi delle Soprintendenze competenti per territorio, la redazione di un inventario nazionale degli organi di cui alla lettera b);

d) esprime parere vincolante sul restauro degli organi di cui alla lettera b), e vigila sulle modalità del restauro stesso.

Art. 3.

1. Il restauro degli organi antichi aventi valore artistico deve avere come scopo prioritario il ripristino, attraverso interventi di carattere filologico, della voce degli organi medesimi con l'intonazione primitiva ed autentica, ove questo sia possibile, e rispettando eventuali successive modifiche che non abbiano alterato il valore artistico dello strumento.

2. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, su proposta della Commissione, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento o codice deontologico per tutte le operazioni di restauro, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. Le operazioni di restauro devono essere autorizzate dalla Soprintendenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

2. La Commissione:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) stabilisce i criteri per la documentazione tecnica e fotografica dei restauri di cui all'articolo 3;

e) demanda alle Soprintendenze competenti per territorio, che riferiranno annualmente, la vigilanza sulle modalità dei restauri.

3. Per il funzionamento della Commissione è autorizzata una spesa annua di lire 200 milioni.

Art. 3.

1. Il restauro degli organi antichi aventi valore artistico deve avere come scopo prioritario il ripristino **con metodo filologico delle originali caratteristiche strutturali, foniche, di intonazione e di temperamento degli organi medesimi**, rispettando eventuali successive modifiche che non abbiano alterato il valore artistico dello strumento.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento o codice deontologico per tutte le operazioni di restauro, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1.

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

competente per territorio, previo parere vincolante della Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d).

4. Le spese relative alla documentazione concernente il restauro degli organi di cui alla presente legge sono poste a carico del Ministero per i beni culturali ed ambientali, **previo parere favorevole della Commissione.**

5. Gli interventi di restauro di cui al presente articolo sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

Art. 4.

1. Alle associazioni degli organari legalmente costituite è riconosciuto un ruolo di rappresentanza di fronte all'amministrazione pubblica e a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al restauro degli organi.

2. Le associazioni di cui al comma 1 designano, di comune accordo, un rappresentante nella Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

Art. 5.

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire due miliardi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Le spese relative alla documentazione tecnica e fotografica, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), concernente il restauro degli organi di cui alla presente legge sono poste a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, **nel limite di 300 milioni annue.**

4. Per il restauro degli organi antichi aventi valore artistico è autorizzato il rimborso del 20 per cento delle spese sostenute dai proprietari o dai committenti e documentate, ovvero l'assunzione dell'onere a carico del Ministero per i beni e le attività culturali in conformità alle norme vigenti, entro il limite di lire 3.500 milioni annue.

Art. 4.

1. *Identico.*

Soppresso.

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 6.

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, **pari a lire 4 miliardi an-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nue a decorrere dal 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo Ministero**.

2. *Identico.*

